

Codice di procedura penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250

Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]

LIBRO TERZO. Prove - TITOLO SECONDO. Mezzi di prova - CAPO PRIMO. Testimonianza

Articolo 200

Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria;

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; (1)

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. (2)

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 4, L. 07.12.2000, n. 397 a decorrere dal 18.01.2001. Si riporta di seguito il testo precedente:
"b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;"

(2) Vedi in particolare:

- art. 5, D.Lgs. 28.06.2005, n. 139, recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, che prevede per tali liberi professionisti il diritto di astenersi dal testimoniare «salvo per quanto concerne le attività di revisione e di certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti»;

- art. 6, l. 11 gennaio 1979, n. 12, recante l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, che prevede per questa professione il diritto di astenersi dal testimoniare in presenza del segreto professionale;

- art. 120, d.P.R. 09.10.1990, n. 309 che, per i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze nonché per coloro che operano presso enti o centri o associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni, esclude l'obbligo di deporre su quanto conosciuto per ragione della propria professione;

- art. 23, l. 3 febbraio 1963, n. 69, in relazione a giornalisti ed editori;

- art. 1, l. 3 aprile 2001, n. 119, recante disposizioni sull'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali;

- art. 206, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28), in relazione ai consulenti in proprietà industriale.